

Centro Regionale Information Communication Technology - CeRICT
scrl

Via Traiano palazzo ex poste snc | 82100 Benevento (BN) |
P. IVA 01346480625



Centro Regionale
Information Communication
Technology
CeRICT SCRL

Statuto dell'Organismo di Vigilanza

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

INDICE

INDICE	2
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
NOMINA E CARATTERISTICHE.....	3
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ	4
COMPOSIZIONE	4
DURATA IN CARICA	5
REVOCA E DECADENZA	5
RIPORTO INFORMATIVO.....	6
OBBLIGHI	7
CAUSE D'INELEGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.....	7
COMPITI DELL'ORGANISMO	9
POTERI DELL'ORGANISMO.....	9
COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI.....	10
CONVOCAZIONE E DECISIONI	10
VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI	11
RESPONSABILITÀ.....	11
RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO	11
MODIFICHE ALLO STATUTO.....	12

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. n. 231/2001 – qualsiasi ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati rilevanti per gli effetti del decreto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Per godere dell'esimente è necessario che la predisposizione e l'attuazione del Modello Organizzativo siano accompagnati dalla istituzione di un organo sociale a cui è demandato il compito di vigilare sull'attuazione del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il presente Statuto disciplina i compiti, i poteri, il riporto informativo, le responsabilità, gli obblighi e tutto ciò che viene attribuito all'Organismo di Vigilanza.

CERICT S.C.R.L. (Società) ha deciso di istituire l'Organismo di Vigilanza (OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'azienda stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge n. 300/2000".

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza ed essere privo di compiti operativi. A garanzia di tali principi, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

NOMINA E CARATTERISTICHE

Il Consiglio di Amministrazione Unico provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza mediante delibera.

L'avvenuto conferimento dell'incarico è comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante la illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché della sua collocazione gerarchica ed organizzativa e delle finalità della sua costituzione.

Circa la composizione dell'OdV, anche in base alle linee guida più diffuse ed alle sentenze giurisprudenziali in merito, i requisiti da rinvenire in capo a tale Organismo sono:

1. autonomia ed indipendenza: trattasi di due requisiti da riferire non ai singoli membri ma all'OdV inteso nella sua complessità. A tal fine esso è posto al massimo livello della gerarchia societaria;

2. professionalità: il riferimento è al bagaglio di competenza tecniche che deve essere proprio di ogni componente dell'OdV affinché esso possa espletare le proprie funzioni;
3. continuità di azione: requisito garantito dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ

Il componente dell'OdV non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità del giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

È, pertanto, necessario che l'OdV sia dotato, nel suo complesso, delle seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui l'Organizzazione opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e "consulenziale";

e delle seguenti caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

COMPOSIZIONE

L'Organismo di Vigilanza è un organismo collegiale composto da tre membri.

L'OdV è composto da due professionisti con competenze di tipo giuridico- penalistico, con particolare riferimento ai reati presupposto e alle disposizioni del D.lgs. 231/01 e di tipo tecnico-ispettivo per l'analisi dei sistemi aziendali ed una figura interna alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente, a cui sarà affidato il compito, tra gli altri, di espletare le formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare, all'organizzazione e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza può richiedere la convocazione dello stesso e l'indicazione dell'ordine del giorno, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni.

Il Presidente provvede a dare avviso di convocazione dell'Organismo di Vigilanza almeno 3 giorni prima della data di adunanza attraverso posta elettronica certificata.

DURATA IN CARICA

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, il componente dell'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni, a sua volta rinnovabile.

In ogni caso, il componente rimane in carica fino alla nomina del successore, ferma la possibilità di recedere.

REVOCA E DECADENZA

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di poteri operativi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente l'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente l'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui più avanti.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

In caso di revoca, decadenza, morte del componente dell'OdV, Il Consiglio di Amministrazione Unico procede tempestivamente alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'OdV.

RIPORTO INFORMATIVO

Le informazioni, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, riguarderanno:

1. vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
2. disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
3. analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
4. cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

CERICT S.C.R.L. è tenuta ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte.

L'obbligo si estende ai seguenti flussi informativi:

- segnalazioni;
- informazioni.

Segnalazioni

Tutti coloro i quali, pur non appartenendo alla Società operano su mandato della medesima, sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello ai fini del Decreto;
- cui si aggiunge la comunicazione all'Organismo di Vigilanza dei provvedimenti disciplinari e contenzioso giudiziario a tali segnalazioni conseguenti.

Le segnalazioni in oggetto dovranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica:

odv@cerict.it

oppure indirizzate tramite posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso:

Organismo di Vigilanza - CeRICT s.c.r.l.
BENEVENTO (BN) VIA TRAIANO - PALAZZO EX POSTE SNC CAP 82100
con in evidenza la dicitura "RISERVATA ORGANISMO DI VIGILANZA"

L'Organismo deve agire in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Informazioni

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, il personale della Società ha obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza definita dallo stesso, tutte le informazioni di volta in volta definite, e di fornire assicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate.

Le informazioni in oggetto dovranno essere comunicate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

odv@cerict.it

L'OdV potrà, inoltre, richiedere ed acquisire dati, informazioni, specifiche operative, modalità di esecuzione/attuazione sulla base di criteri che periodicamente determinerà con eventuale indicazione di settori e/o campi specifici.

OBBLIGHI

Il componente l'OdV deve adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle proprie specifiche competenze.

Ogni segnalazione e informazione acquisita dall'OdV sarà trattata in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- b) la tutela dei diritti di enti/Società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

A carico del componente l'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

CAUSE D'INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: in particolare, non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non può inoltre essere nominato alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza colui il quale sia stato condannato con sentenza ancorché non definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- colui nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui successivamente alla sua nomina sia:

- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 TUB;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a Reati o ad Illeciti Amministrativi (di cui al TUF) commessi durante la loro carica;
- in caso di accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione Unico, di negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati nonché, nei casi più gravi, di perpetrazione di reati.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Il componente dell'Organismo, inoltre, non dovrà essere shareholder dell'azienda o trovarsi in qualsiasi situazione che possano generare conflitti di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

Ove il Componente dell'OdV incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, ne dovrà dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, Il Consiglio di Amministrazione Unico deve revocare il mandato e procedere tempestivamente ad una nuova nomina.

COMPITI DELL'ORGANISMO

L'OdV espleta le seguenti funzioni:

- verifica periodicamente la mappa delle mansioni e dei processi a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività aziendali;
- effettua periodicamente una sistematica e specifica attività di monitoraggio dei processi aziendali a maggior rischio reato;
- valuta, in concreto, la reale idoneità del modello ovvero la sua attitudine a prevenire i reati;
- vigila sull'effettiva e concreta applicazione del modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della Società rispetto allo stesso;
- valuta la concreta adeguatezza del modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- elabora proposte di modifica ed aggiornamento del modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure.

POTERI DELL'ORGANISMO

All'OdV è garantito il potere di:

- accedere ad ogni e possibile documento aziendale rilevante per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate;
- disporre che il personale fornisca tempestivamente dati, informazioni e notizie circa l'attuazione del modello;

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello all'interno ed all'esterno dell'Organizzazione;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e delle prescrizioni del presente Modello;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni previste dal sistema disciplinare dell'ente conducendo le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni;

Le attività espletate dall'OdV per ottemperare ai propri compiti sono realizzate mediante delle periodiche verifiche presso l'Organizzazione, anche con l'ausilio di esperti e/o auditor esterni, che possono avvenire in qualunque momento dell'anno anche senza previo avviso alla dirigenza.

COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, con oneri a carico dell'Organizzazione, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dalla legislazione vigente.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per il componente dell'Organismo di Vigilanza.

CONVOCAZIONE E DECISIONI

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dai componenti dell'OdV.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno la facoltà di procedere ad interventi conoscitivi e di controllo attinenti alla propria competenza specifica ed ad ogni altra attività pertinente anche individualmente.

Dovranno relazionare le visite individuali e redigere apposito verbale.

In ogni caso, l'Organismo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per redigere verbale riassuntivo del lavoro svolto anche individualmente.

Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

Le decisioni dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso unanime dei componenti dell'Organismo presente. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione, la decisione sulla materia spetta al Consiglio di Amministrazione, su richiesta dei componenti.

È fatto obbligo al componente dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la decisione si ritiene non validamente adottata.

Le riunioni saranno valide anche se saranno svolte con sistema elettronico di teleconferenza.

Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto anche dagli intervenuti, anche tramite firma digitale.

VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

Delle riunioni sopracitate devono redigersi appositi verbali, conservati a cura dell'OdV.

Dai suddetti verbali devono risultare:

- i nomi dei presenti;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- per ogni argomento trattato, le
- dichiarazioni a verbale ove richieste;
- la delibera adottata.

I verbali devono essere sottoscritti dagli intervenuti.

RESPONSABILITÀ

I componenti dell'OdV sono responsabile nei confronti dell'Organizzazione dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico. La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'OdV non si estende quando, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere formalmente e per iscritto il proprio dissenso o abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione in qualsiasi forma al Consiglio di Amministrazione o a personale delegato.

RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza una piena autonomia nell'espletamento delle proprie direzioni è assegnato a tale organismo un budget annuo, che dovrà essere impiegato per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni. L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono le proprie autonomie di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo Il Consiglio di Amministrazione Unico della Società.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente dal Consiglio di Amministrazione anche su proposta dell'organismo in carica.

Infine per garantire l'autonomia nell'espletamento di tutte le funzioni dell'OdV è previsto che:

- a. le attività dell'OdV non devono essere sottoposte ad alcuna preventiva autorizzazione da parte degli organi sociali;
- b. la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- c. le attività dell'OdV in ordine all'adeguatezza del modello non sono sottoposte al vaglio degli altri organi sociali.